



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

UFFICIO LEGISLATIVO

Roma

Alla Dr.ssa Marcella Panucci
Direttore Generale Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30
00100 ROMA

E, p.c.:

- Al Capo di Gabinetto
 - Al Capo della Segreteria Tecnica
 - Al Capo Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità
agroalimentare e della pesca
- SEDE**

OGGETTO: applicazione articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012.

Si è avuta informalmente notizia di una nota in data 27 marzo 2013, quindi rinvenuta sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, redatta dall'Ufficio legislativo del citato Ministero in risposta ad un quesito posto dal Direttore Generale di Confindustria relativamente all'applicazione del disposto di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

In particolare, nella citata nota l'Ufficio legislativo del MISE rileva che *"sia in applicazione del generale criterio della successione delle leggi nel tempo, sia in applicazione del criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili, si può ragionevolmente ritenere che la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'art. 62 in questione, sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale, di derivazione europea, introdotta dal decreto legislativo n. 102/2012 fermo restando che"*



Roma

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

UFFICIO LEGISLATIVO

Risulta, di contro, che l'art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, non sia stato in alcun modo inciso né dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2012, né dalla Direttiva 2011/7/UE.

Occorre, in primo luogo, osservare che la previsione normativa di cui all'art. 62 del D.L. n. 1/2012, avendo ad oggetto la *"Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari"*, si pone in un rapporto di evidente specialità rispetto alla previsione di carattere generale della normativa di cui al D.Lgs. 9 novembre 2012 n.192, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, relativo alla *"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"*. E', infatti, intuitivo rilevare che la *"cessione del prodotto agricolo ed agroalimentare"* costituisce niente altro che una specificazione del genere relativo alle *"transazioni commerciali"* in senso lato intese, all'interno del classico rapporto di species a genus.

In tale ambito, occorre rilevare che il criterio della specialità viene a porsi quale limite alla applicazione del generale principio della successione delle leggi nel tempo secondo il consolidato canone *"lex posterior generalis non derogat legi priori speciali"*; il principio contenuto in una normativa speciale, infatti, risulta insuscettibile di essere abrogato tacitamente o implicitamente da una norma generale (Cfr. Cass., Sez. trib., 18 novembre 2011, n. 24224; Cass. Civile, Sez. lav., 27 marzo 2012, n. 4900: *"la regola dell'abrogazione non si applica quando la legge anteriore sia speciale od eccezionale e quella successiva, invece, generale (legi speciali per generalem non derogatur), ritenendosi che la disciplina generale - salvo espressa volontà contraria del legislatore - non abbia ragione di mutare quella dettata, per singole o particolari fattispecie, dal legislatore precedente. Le norme speciali sono norme dettate per specifici settori o per specifiche materie, che derogano alla normativa generale per esigenze legate alla natura stessa dell'ambito disciplinato ed obbediscono all'esigenza legislativa di trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. Le norme eccezionali, invece, sono definite dall'art. 14 preleggi, come norme che fanno eccezione a regole generali. In questo senso esse sono norme speciali. E' ovvio che tanto le norme speciali quanto le norme eccezionali si pongano in termini di deroga rispetto a regole generali, perché finalizzate a "regolamentare" situazioni particolari che non sono disciplinate dalla normativa generale"*).



Roma.....

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

UFFICIO LEGISLATIVO



Roma.....

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

UFFICIO LEGISLATIVO

apportando modifiche – sull’assetto normativo di cui all’art. 62 del D.L. n. 1/2012,